



COMUNE DI ARITZO

Provincia di Nuoro

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 35 del 27.07.2015

Prot. 3475

A Tutta la Popolazione

E p.c. All'Ufficio di Polizia Urbana **SEDE**

Al Comando Stazione Carabinieri **BELVI'**

Albo Pretorio **SEDE**

Oggetto: Regolamentazione prelievo acqua dalla sorgente di Is alinos e ulteriori norme di comportamento

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n. 25 del 27/08/1994 che regolamentava il prelievo e l'utilizzo dell'acqua dalla fonte di Is Alinos;

Considerato che l'ordinanza suddetta ormai da diversi anni che non viene applicata;

Viste le numerose lamentele pervenute a quest'ufficio riguardanti incresciosi fenomeni di intolleranza verificatisi soprattutto nel prelievo dell'acqua dalla sorgente di Is Alinos sita nel territorio di questo Comune;

Considerato il continuo abbandono di rifiuti da parte di ignoti maleducati nei pressi della suddetta fonte;

Ritenuto di dover imporre limitazioni al prelievo dell'acqua per motivi commerciali e al lavaggio dei veicoli nel piazzale della fonte;

Ravvisata la necessità di ripristinare, per motivi di pubblico interesse, la regolamentazione del prelievo di acqua dalla sorgente di Is Alinos, di cui alla citata ordinanza n. 25/1994

Visto il D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000, in particolare gli articoli 50 e 54

Per i motivi citati in premessa

ORDINA

Con effetto immediato:

- **DIVIETO** di prelevare l'acqua per uso commerciale;
- **DIVIETO DI PRELEVARE** dalla Sorgente di Is Alinos, quantitativi di acqua superiori a litri 20 per volta;
- Qualora la quantità di acqua da prelevare superi i limiti imposti al punto precedente, è fatto obbligo ogni 20 litri prelevati di dare precedenza a che segue immediatamente, rimettendosi in fila;
- **DIVIETO DI LAVARE** veicoli di qualsiasi dimensione e natura innanzi al piazzale della fonte e/o con acqua prelevata dalla sorgente;
- **DIVIETO DI ABBANDONARE** rifiuti di qualsiasi natura in prossimità della sorgente

La zona interessata sarà contrassegnata da apposita segnaletica a cura dell'ufficio di Polizia Locale, secondo quanto stabilito dal presente atto.

AVVERTE

Che i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

Che entro 60 giorni dal presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata ai soggetti in indirizzo e che la cittadinanza venga informata mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Dalla residenza municipale 31.07.2015

Il Sindaco

- **Gualtiero Mameli** -

